

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 21

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 22 gennaio 2026

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA
DI VITRUVIO COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e l'opera di Marco Vitruvio Pollione come testimonianza illustre delle Marche e delle loro radici nella civiltà classica.

Art. 2
(Interventi)

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale volte alla divulgazione, all'approfondimento e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale relativo alla figura e all'opera di Marco Vitruvio Pollione, con particolare attenzione ai resti della Basilica a lui attribuita nella città di Fano, promuovendone la conoscenza nel mondo;
- b) sostiene la rete di enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Marco Vitruvio Pollione, a partire dal Centro Studi Vitruviani;
- c) sostiene, per quanto di sua competenza, l'eventuale candidatura della città di Fano a sito iscritto nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, in ragione delle testimonianze archeologiche in essa presenti, a partire dai resti della Basilica attribuita a Marco Vitruvio Pollione.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Regione Marche, o suo delegato;
- b) dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Fano, o suo delegato;
- d) dal Presidente del Centro Studi Vitruviani;
- e) da un funzionario regionale, che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 100.000,00, da iscrivere nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), indicata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità di euro 100.000,00.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.